SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 gennaio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2019.

Nomina del commissario straordinario della «Tinos s.r.l.» in liquidazione, in Padova.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Visto il decreto del Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Bernardi Group S.p.a., con sede in Roma, via Gian Maria Volonté, 24;

Visti i propri decreti, in data 31 gennaio 2014 ed in data 29 maggio 2014, con i quali sono stati nominati, rispettivamente, il commissario straordinario, nella persona del dott. Francesco Rinaldo De Agostini, ed il Comitato di sorveglianza della predetta società Bernardi Group S.p.a.;

Visto la sentenza n. 114/2019 del 12 settembre 2019, depositata in cancelleria in data 18 settembre 2019, con la quale il Tribunale di Venezia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Tinos S.r.l. in liquidazione, con sede in Padova, Galleria Trieste n. 6 (c.f. e partiva IVA 02594610301);

Visto il decreto del Tribunale di Venezia in data 28 novembre 2019, depositato in cancelleria in data 2 dicembre 2019, con il quale ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 ed 82 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Tinos S.r.l. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, n. 60 - Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionàlità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che «Alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, *...omissis*.»;

Ritenuto in relazione a quanto sopra, di dover procedere alla nomina del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Tinos S.r.l. in liquidazione in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Tinos S.r.l. in liquidazione, con sede in Padova, Galleria Trieste n. 6 (c.f. e partiva IVA 02594610301), è nominato commissario straordinario il dott. Francesco Rinaldo De Agostini, nato a Campo San Martino il 31 agosto 1959, attuale commissario straordinario della società Bernardi Group S.p.a. in amministrazione straordinaria (procedura madre).

Art. 2.

Alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è preposto il Comitato di sorveglianza della procedura madre, composto dai signori:

prof. Francesco Perrini (presidente);

avv. Nicola Maione (esperto);

dott.ssa Mara Pepe (esperto);

S.r.l. Valle Uno (creditore);

S.r.l. Moda Effe (creditore).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato:

al Tribunale di Venezia;

alla Camera di commercio di Padova, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Veneto;

al Comune di Padova.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00163

DECRETO 20 dicembre 2019.

Nomina del commissario straordinario della società «Tb Holding» in liquidazione, in Argelato.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto n. 2/2016 R.G. amm. straord., pubblicato in data 11 novembre 2016, con il quale il Tribunale di Bologna, letti ed applicati gli articoli 27-30 del decreto legislativo sopra citato, «dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria della società TB HOLDING S.r.l., con sede legale in Argelato (BO), frazione Funo c/o Centergross, via dei Notai n. 128, c.f. 03447880372»;

Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 2016, con il quale è il dott. Fulvio Cociani, nato a Perugia, l'11 aprile 1970, è stato nominato commissario straordinario della predetta società TB HOLDING in liquidazione, in amministrazione straordinaria»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, avente ad oggetto il «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Vista la propria direttiva emanata in data 19 luglio 2018, disciplinante i procedimenti di nomina dei commissari straordinari e dei Comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, che ha sostituito la previgente direttiva del 28 luglio 2016 tesa ad assicurare la piena trasparenza delle relative procedure;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna, in data 13 novembre 2018, con il quale è stata dichiarata cessata l'attività d'impresa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999 la società TB HOLDING in liquidazione in amministrazione straordinaria, pertanto, si è realizzata la condizione prevista dalla anzi citata direttiva del 28 luglio 2016;

Rilevato che l'incarico, conferito al dott. Fulvio Cociani con il citato decreto in data 22 dicembre 2016, come da precedente direttiva del Ministro *pro tempore* in data 28 luglio 2016, è da intendersi limitato al periodo di esecuzione del programma;

Ritenuto in relazione alla professionalità ed alla conoscenza della procedura, in considerazione delle residue attività da svolgere, illustrate dal dott. Fulvio Cociani con relazione datata 29 novembre 2018, di procedere alla riconferma del predetto commissario straordinario per la fase di liquidazione;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società TB HOLDING in liquidazione, meglio indicata in premessa, per la fase di liquidazione, a decorrere dalla data di cessazione dell'esercizio dell'impresa adottato dal Tribunale di Bologna in data 13 novembre 2018, è nominato nell'incarico di commissario straordinario:

dott. Fulvio Cociani, nato a Perugia, l'11 aprile 1970, c.f.: CCNFLV70D11G478T.

Il presente provvedimento è comunicato:

al Tribunale di Bologna;

alla Camera di commercio di Bologna, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Emilia Romagna;

al Comune di Argelato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00164

DECRETO 20 dicembre 2019.

Nomina del commissario straordinario della «S.r.l. Securpol Sicilia e della Associate S.r.l.» in amministrazione straordinaria, in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Visto il decreto del Tribunale di Civitavecchia in data 16 novembre 2017, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «Securpol Group S.r.l.», con sede legale in Genova, in via Assarotti, 10 e sede operativa in Fiumicino, in via delle Arti, 101;

Visti i propri decreti, in data 13 dicembre 2017 ed in data 9 gennaio 2018, con i quali sono stati nominati, rispettivamente, il commissario straordinario, nella persona del dott. Italo Soncini, ed il Comitato di sorveglianza della predetta società Securpol Group S.r.l.;

Visto la sentenza n. 34/20019 del 16 gennaio 2019, depositata in cancelleria in data 17 gennaio 2019 (R.G. Pre- fallimentare n. 1482/2018), con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Associate S.r.l., con sede in Roma, via Circonvallazione Gianicolense n. 110 (c.f. e partita IVA 03012190587);

Visto il decreto del Tribunale di Roma in data 20 novembre 2019, depositato in cancelleria in data 22 novembre 2019, con il quale ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 ed 82 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Associate S.r.l.;

Visto la sentenza n. 665/2019 in data 30 settembre 2019, depositata in cancelleria in data 2 ottobre 2019 (R.G. Pre- fallimentare n. 1402/2019), con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Securpol Sicilia S.r.l., con sede in Roma, via Circonvallazione Gianicolense n. 110 (c.f. e partita Iva 02175270848);

Visto il decreto del Tribunale di Roma in data 9 dicembre 2019, depositato in cancelleria in data 12 dicembre 2019, con il quale ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 ed 82 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la sopra società Securpol Sicilia S.r.l.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, n. 60 - Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che «Alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, *...omissis*.»;

Ritenuto in relazione a quanto sopra, di dover procedere alla nomina del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza delle società Associate S.r.l. e Securpol Sicilia S.r.l., ambedue in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Art. 1.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria, rispettivamente, della società Associate S.r.l. (c.f. 03012190587) e della società Securpol Sicilia S.r.l. (c.f. 02175270848), ambedue con sede in Roma, via Circonvallazione Gianicolense n. 110, è nominato commissario straordinario il dott. Italo Soncini, nato a Brindisi, in data 25 marzo 1967, attuale commissario straordinario della società Securpol Group S.r.l. in amministrazione straordinaria (procedura madre).

Art. 2.

Alle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è preposto il Comitato di sorveglianza della procedura madre, composto dai signori:

dott. Angelo Gabbricci, Consigliere del Tribunale amministrativo regionale (Presidente);

dott.ssa Gisella Russo, nata a Tortorici (ME), l'8 ottobre 1974 (Esperto);

Sicep S.p.a. con sede in Certaldo (FI), via Calabria, 14 (Creditore).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato:

al Tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Lazio;

al Comune di Roma.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00165

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 gennaio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 625).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1º settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1º settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la n. 535 del 26 luglio 2018, la n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, nonché n. 624 del 19 dicembre 2019, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017» convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Acquisita l'intesa delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2019, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 22, comma 11, e di cui all'art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A00182

ORDINANZA 7 gennaio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 626).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la n. 535 del 26 luglio 2018, la n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017» convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Acquisita l'intesa delle Regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

1. Al fine di garantire la piena operatività della Sala operativa e del Centro funzionale della Regione Abruzzo e, contestualmente, la prosecuzione delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza mediante l'utilizzo delle unità di personale attualmente impiegate, compreso il personale di ruolo della Sala operativa e del Centro funzionale, il termine di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 553/2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trentasei mesi, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 81/2015.

2. La Regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1, nel limite di spesa di euro 450.000,00, con oneri a carico delle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A00183

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del Partito «Alternativa Popolare»

Art. 1.
Alternativa Popolare

1. La denominazione del Partito è «Alternativa Popolare».

2. Il Partito utilizza come simbolo il logo: un cerchio dal colore azzurro su fondo blu. Nella parte superiore un cuore con il bordo giallo. Al centro su due righe la scritta in stampatello di colore bianco che attraversa il cuore, «ALTERNATIVA» sotto tale scritta sempre in stampatello di colore bianco con carattere leggermente più grande la parola «POPOLARE» [allegato in forma grafica].

3. Alternativa Popolare è un Partito politico libero e democratico si ispira ai valori del popolarismo europeo e aderisce al Partito popolare europeo, del quale fa proprio il manifesto dei principi.

4. Il Partito assicura la piena partecipazione politica degli iscritti alle decisioni dei suoi organi. Il Partito promuove, altresì, la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica. Il Partito riconosce il valore politico dell'istituto delle primarie.

5. Il Partito rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno. Il Partito assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta dei soggetti iscritti e dei circoli, anche attraverso i nuovi sistemi di informazione digitale, il Partito rende disponibili tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche, il rendiconto.

6. Il Partito è stato costituito con la denominazione sociale di Nuovo Centrodestra ed ha assunto la nuova denominazione sociale in forza di delibera dell'Assemblea nazionale di data 18 marzo 2017.

Art. 2.
Iscritti

1. Possono iscriversi al Partito tutte le donne e gli uomini, maggiori di sedici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, aderendo così al presente statuto ed ai regolamenti approvati. L'iscrizione deve avvenire con mezzi che permettano la tracciabilità del pagamento della quota ed il suo riferimento all'iscritto che lo esegue.

2. Tutti gli iscritti hanno diritto a:

partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del Partito;

esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organi;

conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;

partecipare all'attività e all'iniziativa politica del Partito e dei suoi circoli;

ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento.

3. Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica;

contribuire al sostegno economico del Partito, attraverso il pagamento della quota di iscrizione stabilita dalla Direzione nazionale;

rispettare il presente statuto ed i regolamenti adottati;

favorire la partecipazione e l'adesione di altre donne e altri uomini al Partito.

4. L'iscrizione è annuale, la validità corrisponde all'anno solare. Il mancato pagamento o rinnovo della quota annuale determina la decadenza dell'iscrizione.

5. Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico del Partito, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia ed, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e delle direttive del garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014), fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.
Organi del Partito

1. Sono Organi del Partito:

a. il Congresso nazionale;

b. l'Assemblea nazionale;

c. il Presidente nazionale;

d. la Direzione nazionale;

e. il Coordinatore nazionale, se nominato;

f. il Tesoriere;

g. il Revisore unico;

h. il Revisore legale;

i. il Collegio dei probiviri.

l. la Commissione di garanzia nazionale.

Art. 4.
Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale, successivamente all'adunanza fondativa, è convocato in via ordinaria ogni tre anni dal Presidente nazionale su deliberazione dell'Assemblea nazionale, che ne stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Esso può essere, altresì, convocato in via straordinaria dal Presidente su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti l'Assemblea nazionale in carica.

2. Il Congresso nazionale è il massimo organo del Partito ed è costituito da delegati individuati in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

3. Il Congresso nazionale, a maggioranza dei votanti:

a. definisce la linea politica del Partito;

b. approva lo statuto;

c. elegge i componenti dell'Assemblea nazionale;

d. elegge il Presidente nazionale del Partito.

Art. 5.
Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è eletta dal Congresso su base regionale. Al fine di rendere la consistenza numerica della Assemblea nazionale proporzionata alla base di iscritti del partito, la sua composizione numerica è determinata, al momento della sua elezione, sulla base del seguente criterio:

fino a mille iscritti: quaranta componenti

per ogni ulteriore quota di mille iscritti, si aggiungono quattro componenti.

Il numero massimo di componenti non potrà comunque essere superiore a quattrocento. Inoltre, fanno parte di diritto dell'Assemblea nazionale, con diritto di voto, il Presidente nazionale, il Coordinatore nazionale, il Tesoriere, i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti e gli assessori regionali, i Sindaci dei comuni superiori a quindicimila abitanti, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali delle città di Roma, Milano e Napoli, i capigruppo dei gruppi consiliari del Partito regolarmente costituiti nei comuni con una popolazione superiore a cinquantamila abitanti, i dirigenti nazionali del Movimento giovanile del Partito.

2. Il regolamento per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale prevederà che ciascuna Assemblea regionale elegga un numero di delegati pari alla media ponderata fra il numero degli iscritti in ciascuna regione, il numero di cittadini residenti nella medesima ed il numero degli amministratori di enti locali che risultano iscritti al Partito dalla loro elezione o nomina. Detto regolamento assicurerà la presenza nell'Assemblea nazionale delle minoranze interne al Partito. Il Presidente, nel corso del proprio mandato, può nominare membri aggiuntivi dell'Assemblea nazionale, fino ad un numero pari al 10% dei membri eletti dell'Assemblea nazionale medesima.

3. L'Assemblea nazionale ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Partito, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei coordinamenti regionali, provinciali di Trento e Bolzano, di organizzazione e funzionamento degli alti organi del Partito. Il regolamento di funzionamento dell'Assemblea nazionale è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. L'Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del Partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, approvati a maggioranza, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dalla Direzione nazionale.

5. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal Presidente almeno una volta l'anno e deve essere convocata, in via straordinaria, dal Presidente se lo richiede in forma scritta almeno un quarto dei suoi componenti.

6. L'Assemblea nazionale può, su mozione motivata approvata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, sfiduciare il Presidente. In tal caso, l'Assemblea nazionale designa un nuovo Presidente che resta in carica fino alla data di celebrazione del Congresso nazionale che provvede alla sua nomina.

Art. 6.
Il Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale:

è il legale rappresentante del Partito, anche ai fini della firma delle liste da presentarsi per le competizioni elettorali;

è l'organo di indirizzo politico;

convoca e presiede l'Assemblea nazionale;

convoca e presiede la Direzione nazionale;

esercita gli altri poteri previsti dal presente statuto.

2. Il Presidente nazionale dura in carica tre anni. Se il Presidente cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, la Direzione nazionale designa un nuovo Presidente che rimane in carica fino allo svolgimento di una successiva Assemblea nazionale, da tenersi entro il termine di novanta giorni dalla cessazione del mandato, al fine della nomina di un nuovo Presidente che rimane in carica per il periodo residuo del mandato triennale.

3. Il Presidente nazionale può designare un Coordinatore nazionale, la cui designazione viene confermata alla prima riunione utile dell'Assemblea nazionale. Nelle more di tale riunione il Coordinatore nazionale esercita i poteri e le prerogative appresso indicate. Il Presidente può delegare proprie funzioni al Coordinatore nazionale.

Art. 7.
La Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è l'organo di attuazione degli indirizzi dell'Assemblea nazionale ed è organo d'indirizzo politico, essa approva il codice etico su proposta congiunta del Presidente e del Coordinatore nazionale. La Direzione nazionale, con proprio regolamento approvato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze ed interrogazioni al Coordinatore nazionale.

2. La Direzione nazionale è composta da un numero pari a un quinto dei membri della Assemblea nazionale, con un minimo di dieci e un massimo di sessanta. I componenti sono eletti dall'Assemblea nazionale subito dopo l'elezione del Presidente nazionale, la composizione terrà conto anche della consistenza demografica delle regioni da cui provengono.

3. Per l'elezione dei membri della Direzione nazionale, ciascun componente dell'Assemblea nazionale può esprimere il proprio voto in favore di un numero di candidati pari al sessanta per cento dei componenti da eleggere.

4. Sono, inoltre, membri di diritto della Direzione nazionale: il Presidente nazionale; il Coordinatore nazionale; il Tesoriere; i membri del Governo; i Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito italiani ed europei; i coordinatori di area territoriale eventualmente nominati; i Responsabili organizzativi del Partito, eventualmente nominati, fino ad un numero massimo di cinque. La Direzione nazionale può dar vita a proprie articolazioni operative interne per meglio condurre la propria attività.

5. La Direzione nazionale è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria, deve essere convocata dal Presidente se lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti. La Direzione nazionale, con cadenza annuale e nel rispetto delle norme di legge, approva il rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo presentati dal Tesoriere.

Art. 8.
Il Coordinatore nazionale

1. Il Presidente può designare il Coordinatore nazionale che viene confermato dall'Assemblea nazionale alla prima riunione utile.

2. Il Coordinatore nazionale designato dal Presidente dà attuazione all'indirizzo politico.

3. Il Coordinatore nazionale d'intesa con il Presidente può nominare responsabili organizzativi e coordinatori di area territoriale.

4. Il Coordinatore nazionale dura in carica per tre anni. Se il Coordinatore cessa la carica prima del termine del suo mandato, il Presidente designa un nuovo Coordinatore nazionale fino allo svolgimento della prima Assemblea nazionale utile che lo conferma.

Art. 9.
Fonti di finanziamento e patrimonio

1. In base alla legislazione vigente, le entrate del Partito sono le seguenti: (i) quote associative; (ii) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi; (iii) contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; (iv) entrate rivenienti da eventi di raccolta fondi; (v) entrate rivenienti da raccolte telefoniche di fondi per campagne di promozione della partecipazione alla vita politica; (vi) donazioni diverse dai contributi e lasciti *mortis causa*; (vii) ogni altra entrata consentita dalla legge.

2. Il patrimonio del Partito è costituito, oltre che dalle suddette entrate, dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal Partito ad oggi e in futuro, per atti tra vivi o mortis causa. Il patrimonio può essere utilizzato, nel rispetto del principio di economicità, solo per soddisfare le finalità statutarie del Partito e per garantire la continuità e la normalità di funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.

3. La Direzione nazionale determina, con apposito regolamento, l'importo delle quote associative. I criteri con i quali sono assicurate le risorse alle iniziative degli eventuali coordinamenti di area territoriale - nonché alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parità tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive europee, nazionali e locali - sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione.

Art. 10.
Tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito. È eletto dalla Direzione nazionale su designazione del Presidente che lo sceglie tra gli iscritti al Partito in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalità coerenti con la natura dell'incarico, preferibilmente tra persone che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso enti non profit, enti pubblici o imprese anche individuali ovvero di attività professionali o di insegnamento in ambito analogo ovvero di cariche elettive in materie di economia, finanza e bilancio.

2. Il Tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile.

3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Presidente designa un Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione della Direzione nazionale per l'elezione del nuovo Tesoriere.

4. Il Tesoriere partecipa con diritto di voto alle riunioni della Direzione nazionale e dell'Assemblea nazionale, salvo l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

5. Il Tesoriere ha la responsabilità, sotto le direttive e la supervisione strategica della Direzione nazionale, della gestione amministrativa, contabile, economico-finanziaria e patrimoniale.

6. In questi stessi ambiti, esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicità, dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese e del limite massimo di ricorso all'indebitamento a medio e lungo termine pari al 60% del totale delle attività dello stato patrimoniale. In particolare, il Tesoriere:

a) è legittimato alla riscossione delle entrate di cui in precedenza;

b) svolge l'attività negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere nonché contratti di locazione anche finanziaria, e acquistando e alienando beni mobili, mobili registrati ed immobili; effettua pagamenti ed incassa crediti;

c) stipula convenzioni con gli enti locali territoriali per l'uso di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) recluta il personale, determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico e le promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previsti dalla legge e dal regolamento interno del personale;

e) può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;

f) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità delle operazioni e sull'identificazione di clienti e titolari effettivi, aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti, in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche per tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto; sceglie banche di comprovata solidità finanziaria e negozia al meglio interessi attivi e passivi, commissioni e spese;

g) può effettuare investimenti in titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano o da altri Stati membri dell'Unione europea;

h) attua, per quanto di competenza, i regolamenti emanati dalla Direzione nazionale ed implementa le linee guida e le procedure operative dalla stessa approvate su sua proposta; persegue gli obiettivi programmatici prefissati dalla Direzione nazionale, adottando tempestive misure di correzione in caso di scostamenti significativi;

i) dirige, coordina e controlla le attività e le operazioni gestorie; implementa il sistema di controlli interni secondo le linee guida approvate dalla Direzione nazionale; a tal fine fissa i criteri generali di corretta gestione informandosi ai principi di tracciabilità e documentabilità delle operazioni, di inerenza e congruità delle spese e di integrità dei profili reputazionali delle controparti, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse; adotta ed efficacemente attua ed aggiorna tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto;

j) predispone piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle iniziative delle eventuali articolazioni territoriali, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dalla Direzione nazionale con apposito regolamento;

k) gestisce, secondo le istruzioni della Direzione nazionale, i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni.

7. È vietato al Tesoriere investire le disponibilità liquide derivanti da contributi privati o pubblici in strumenti finanziari diversi dai titoli di debito emessi da Stati membri dell'Unione europea. È, altresì, vietato al Tesoriere prendere in locazione o acquistare a titolo oneroso beni immobili di persone fisiche o di familiari di persone fisiche che nel Partito siano state elette al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ai consigli regionali o ai consigli provinciali di Trento e Bolzano o alla carica di presidente della Provincia di Trento e Bolzano o alla carica di sindaco. Il medesimo divieto si intende esteso agli immobili di società possedute o partecipate dalle medesime persone fisiche o da loro familiari.

8. Il Tesoriere non può, senza preventiva autorizzazione della Direzione nazionale da richiedersi presentando apposita relazione giustificativa: (i) concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) o altro maggiore o minore limite prudenzialmente determinato dalla Direzione nazionale in proporzione al valore del totale delle attività dello stato patrimoniale; (ii) concludere operazioni di acquisto e alienazione di beni immobili; (iii) rilasciare garanzie personali e reali in favore di terzi; (iv) promuovere liti attive e resistere in liti passive, rinunciare a diritti, sottoscrivere transazioni; (v) concludere altre operazioni di natura straordinaria di rilevante impatto sullo stato patrimoniale.

9. A norma dell'art. 6-*bis* della legge n. 157/1999, il Tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Partito solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso il Partito secondo le norme del mandato. È tenuto ad adempiere i doveri a lui imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle competenze a lui specificamente attribuite e deve fare tutto quanto è in suo potere per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli di cui sia a conoscenza ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Il Tesoriere non risponde per atti o fatti imputabili a iniziative messe in atto dagli eventuali coordinamenti di area territoriale senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Tesoriere stesso.

10. Ha facoltà di delegare le sue funzioni, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o più Vice Tesorieri di sua fiducia, che nomina egli stesso, dandone comunicazione alla Direzione nazionale e al Revisore legale. È personalmente responsabile dell'operato dei Vice Tesorieri nei limiti della delega conferita e comunque entro i limiti di cui sopra.

Art. 11.
Rendiconto di esercizio, bilancio preventivo, consolidamento dei bilanci e informativa semestrale

1. Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria dura un anno e termina al 31 dicembre. Il Tesoriere, nei quattro mesi successivi, redige il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale, composto secondo la normativa speciale sulla contabilità dei partiti politici. Il rendiconto di esercizio è il bilancio consuntivo del Partito.

2. Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo del Partito sono allegati i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del Partito. Detti bilanci consuntivi devono essere trasmessi al Tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal Tesoriere e comunicato con congruo preavviso. In caso di inosservanza, il Tesoriere sollecita la trasmissione fissando un termine per adempiervi e qualora l'inerzia persista promuove l'adozione dei provvedimenti del caso, inclusi deferimenti disciplinari e revoche di nomine di organi di fondazioni e associazioni cui il Partito abbia concorso con proprie deliberazioni. Il Tesoriere provvede al recupero, nei confronti dei responsabili, delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo di redazione del bilancio consuntivo non trasmesso, anche qualora, per ragioni di urgenza, abbia dovuto avvalersi di un professionista o di una società di servizi professionali.

3. I rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del Tesoriere, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli è l'organo competente a ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

4. Il Tesoriere, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale. Il Tesoriere inoltre:

a) sovrintende e coordina l'attività contabile, provvedendo alla corretta tenuta dei libri associativi e delle scritture contabili obbligatorie e ausiliarie;

b) in corso di esercizio fornisce tempestivamente le informazioni economico-finanziarie e patrimoniali richieste dal Presidente nazionale, dalla Direzione nazionale e dal Coordinatore nazionale ai fini delle valutazioni e determinazioni di loro competenza;

c) trasmette alla Direzione nazionale ed al Coordinatore nazionale un'unica informativa semestrale di sintesi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito e sull'andamento della gestione al 30 giugno, riferendo sull'attività compiuta, sui risultati conseguiti, sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi strategici prefissati dalla Direzione nazionale e sulle misure di correzione attuate o in corso di attuazione; rende l'informativa accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti.

Art. 12.
Revisore unico

1. Il Revisore unico è organo di controllo interno autonomo e indipendente, è eletto dalla Direzione nazionale su designazione del Presidente, anche tra gli iscritti al partito, sulla base di adeguate qualità professionali e morali. Dura in carica per tre esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta.

2. Il Revisore unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

3. La relazione del Revisore unico sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, con eventuali osservazioni e proposte in ordine al rendiconto di esercizio ed alla sua approvazione, è trasmessa alla Direzione nazionale dal Tesoriere in allegato al rendiconto da approvare.

Art. 13.
Revisore legale

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 16 della legge n. 3/2019, il controllo della gestione contabile e finanziaria del Partito è affidato ad un Revisore legale, iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 39/2010.

2. Il controllo verrà affidato con incarico relativo a tre esercizi consecutivi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

3. Il Revisore legale esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresì, che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

4. Il Revisore legale viene nominato dalla Direzione nazionale su designazione del Presidente.

Art. 14.
Circoli

1. Gli iscritti al Partito possono costituire circoli su base territoriale, in ambito lavorativo o sulla base di specifiche tematiche, in conformità al regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

2. I circoli sono organismi politici autonomi sul territorio, non possono impegnare giuridicamente il Partito né rappresentarlo nei confronti dei terzi. I circoli partecipano alle attività dei coordinamenti territoriali, ove nominati, con le forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

3. La costituzione di un nuovo circolo può essere promossa da un numero minimo di dieci aderenti, secondo linee guida e regole operative stabilite dal Partito, che prevedano la democraticità dell'organizzazione e l'osservanza dei valori predicati dal Partito.

4. Ogni circolo deve ottenere l'affiliazione al Partito in conformità al regolamento approvato dalla Direzione nazionale. Il Coordinatore nazionale, acquisito il parere del Presidente, può rifiutare o revocare l'affiliazione.

Art. 15.
Coordinamenti di area territoriale

Il partito non è dotato di articolazioni territoriali formalmente costituite.

Tuttavia, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del presente Statuto, il Coordinatore nazionale d'intesa con il Presidente, può individuare aree territoriali nominando, per ciascuna di esse, un Coordinatore d'area. L'individuazione delle aree territoriali sulle quali articolare le attività e le iniziative del partito potrà essere effettuata su base regionale o macroregionale, non escludendo, altresì, le aree metropolitane. Gli iscritti residenti nelle aree così individuate potranno dar vita ad aggregazioni informali e ad iniziative concordate con il Coordinatore d'area territoriale, che a sua volta provvederà ad informare il Coordinatore nazionale e, nel caso della previsione di un impegno finanziario da parte del Partito, otterrà le necessarie autorizzazioni del Tesoriere e, nel caso di eventi di particolare rilevanza, della Direzione nazionale.

Art. 16.
Autonomia degli organi dei coordinamenti di area territoriale

1. Ai competenti di area territoriale, è riconosciuta autonomia politica, programmatica e organizzativa in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali.

2. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito in ambito nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Coordinatore nazionale ed il Presidente. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.

3. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli di area territoriale soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare la linea politica indicata dagli organi del Partito conformemente a quanto previsto nel presente statuto ed i valori fondamentali come, tra l'altro, definiti nel Manifesto. In tali casi il Presidente, sentito il Coordinatore nazionale, può annullare le deliberazioni dei Coordinamenti di area territoriale entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 17.
Candidature

1. Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i presidenti delle regioni e per i sindaci delle città metropolitane sono approvate dalla Direzione nazionale su proposta del Presidente, tenuto conto delle proposte formulate dai Coordinamenti di area territoriale, se costituiti.

2. Le candidature per le elezioni regionali e locali sono approvate dai coordinamenti dei rispettivi livelli territoriali e ratificate dalla Direzione nazionale.

3. Le candidature vengono sottoposte agli organi del Partito preferibilmente attraverso elezioni primarie, svolte nel rispetto di un apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

Art. 18.
Incompatibilità

1. La disciplina delle incompatibilità è rimessa ad un regolamento proposto dalla Direzione nazionale ed approvato dall'Assemblea nazionale.

Art. 19.
Pari opportunità

1. Il Partito promuove azioni volte a favorire pari opportunità nell'accesso alla composizione degli organi del Partito ed alla formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello.

2. La Direzione nazionale delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.

Art. 20.
Giurisdizione esclusiva

1. Gli elettori e gli iscritti al Partito e i rappresentanti dei Coordinamenti di area territoriale nonché gli esponenti degli organi statutari sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività nel e/o vantaggio del Partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti del Partito con i Coordinamenti di area territoriale, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 21.
Collegio dei probiviri e Commissione di garanzia nazionale

1. Il Collegio dei probiviri è l'organo di garanzia. Esso è composto da tre membri nominati dal congresso. La Commissione di garanzia nazionale è l'organo deputato a decidere in seconda istanza sui ricorsi presentati dagli interessati contro le decisioni del Collegio dei probiviri. Essa è composta da cinque membri nominati dal congresso.

2. Il Collegio dei probiviri è titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonché del codice etico. Il Collegio dei probiviri può adottare provvedimenti appresso indicati. Il procedimento innanzi al Collegio dei probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio e ciascun iscritto può prenderne visione.

3. La Commissione di garanzia è titolare del potere di pronunciarsi sui ricorsi presentati dagli interessati contro le decisioni assunte dal Collegio dei probiviri, quale organo di seconda istanza. Il procedimento innanzi alla Commissione di garanzia è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa

4. Con regolamento approvato dalla Direzione nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono stabilite le regole di procedura, i principi e le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente statuto e del codice etico, le modalità per garantire e regolare il procedimento nonché i requisiti e le incompatibilità dei membri del Collegio e della Commissione.

5. I componenti del Collegio dei probiviri e della Commissione di garanzia restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6. Il Collegio dei probiviri nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario ed è competente a giudicare, sulle seguenti materie: (I) infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al Partito; (II) ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del Partito previste dal presente statuto, dal codice etico e dai regolamenti emanati; (III) osservanza delle regole dettate dal presente statuto sulla costituzione e regolamentazione dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini del Partito e sulle controversie insorte tra gli organi dei Coordinamenti predetti e gli organi nazionali; (IV) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore o di iscritto, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni; (V) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti dei circoli e dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini; (VI) ogni altra materia in conformità alle previsioni del regolamento di cui al comma 3.

7. La Commissione di garanzia nomina al suo interno un Presidente e un segretario ed è competente a giudicare sui ricorsi presentati alla Commissione, con i quali sono state impugnate le decisioni assunte dal Collegio dei probiviri

8. In sede di nomina, i componenti del Collegio e della Commissione non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo o coordinamento regionale, provinciale e cittadino del Partito.

9. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Collegio dei probiviri e della Commissione è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nel Partito.

Art. 22.
Decisioni del Collegio dei probiviri e della Commissione di garanzia nazionale. Impugnazione, dimissioni o impedimento permanente

1. Il Collegio dei probiviri e la Commissione decidono a maggioranza entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Il provvedimento assunto dal Collegio dei probiviri è impugnabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione all'interessato.

3. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio dei probiviri e della commissione, questi viene sostituito con le medesime modalità che presiedono alla nomina dei suoi componenti.

Art. 23.
Misure disciplinari

1. Salvo diversa disposizione dell'adottando regolamento, le misure disciplinari sono: (i) l'ammonizione; (ii) la sospensione; (iii) l'espulsione; (iv) la revoca dell'affiliazione di un circolo; (v) l'interdizione dal compiere attività che coinvolgano direttamente od indirettamente il Partito.

2. L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entità.

3. L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina.

4. Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 24.
Commissariamento delle strutture di area territoriale

1. La Direzione nazionale e/o la Commissione nazionale di garanzia su proposta del Presidente, nel caso ricorrano gravi motivi, possono commissariare i coordinamenti di area territoriale, nominando a tal fine un commissario. Quest'ultimo, nei termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito rapporto alla Direzione nazionale e al Collegio dei probiviri, all'esito del quale questi ultimi provvedono alla ricostituzione della struttura o ne dispongono lo scioglimento.

Art. 25.
Movimento giovanile

1. All'interno del Partito può essere costituito un movimento giovanile unico ed unitario.

2. Possono partecipare all'attività del movimento giovanile gli iscritti e gli elettori che abbiano i requisiti anagrafici previsti dallo statuto della Gioventù del Partito popolare europeo (YEPP).

3. Il movimento giovanile persegue i medesimi scopi del Partito, con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

4. Il regolamento del movimento giovanile e ogni sua modifica sono sottoposti dal Coordinatore nazionale all'approvazione della Direzione nazionale.

Art. 26.
Potere regolamentare

La Direzione nazionale, qualora non altrimenti disposto dal presente statuto, provvede all'emanazione ed alla eventuale modifica di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente statuto.

Art. 27.
Modifiche ed attuazione dello Statuto,
del simbolo e della denominazione del partito

1. Il presente statuto e il simbolo e la denominazione del Partito possono essere modificati con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea nazionale.

2. Qualora si renda necessario approvare una modifica allo statuto, al simbolo o alla denominazione del Partito tra un'Assemblea nazionale e la successiva, il Presidente nazionale può formulare una proposta che è esaminata dalla Direzione nazionale che la approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Il Coordinatore nazionale d'intesa con il Presidente nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente statuto, che debbono essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso, adotta tutti i provvedimenti opportuni.

4. Nel caso di modifiche al simbolo richieste a puro fine elettorale per le elezioni europee, politiche, regionali e amministrative, o di utilizzo del simbolo all'interno di contrassegni compositi in caso di alleanza con altri movimenti politici, la competenza è della Direzione nazionale. In caso di elezioni amministrative la competenza è del Presidente, di concerto con il Coordinatore nazionale ed il coordinatore dell'area territoriale sulla quale si svolgono le elezioni amministrative in questione.

Art. 28.
Sede legale, durata

1. Il Partito ha sede legale in Roma (RM) in via del Governo Vecchio n. 3. Eventuali modifiche della sede legale sono deliberate dal Presidente nazionale d'intesa con il Coordinatore nazionale e comunicate alla Direzione nazionale.

2. La durata del Partito è illimitata.

Art. 29.
Norme finali e di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

20A00160

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 557/PAS/E/005811/XVJ/CE/C del 28 ottobre 2019 concernente la classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

Nell'estratto del decreto n. 557/PAS/E/005811/XVJ/CE/C del 28 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 2019, dove è scritto: «557/PAS/E/005811/XVJ/CE/C» leggasi: «557/PAS/E/008511/XVJ/CE/C».

20A00166

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 14 e n. 15 adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 14 ottobre 2019.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le delibere n. 14 e n. 15 adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'EPAP in data 14 ottobre 2019, concernenti, rispettivamente, modifiche allo statuto ed al regolamento elettorale nel testo di cui al rogito della dott.ssa Daniela Cupini notaio in Roma, in data 14 ottobre 2019 (Rep. n. 10790, Racc. n. 7905).

20A00161

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di aree demaniali marittime ubicate nel Comune di Termoli.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 9 settembre 2019, assunto nel registro decreti n. 146 del 9 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti - ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare - nel registro n. 1, foglio n. 3530 in data 22 novembre 2019 - le aree con sovrastante porzione di manufatto pertinenziale, acquisita allo Stato - per complessivi m² 88 - ubicate nel Comune di Termoli (CB), in zona nord, riportate nel catasto terreni e nel catasto fabbricati del medesimo Comune, al foglio di mappa 13 ed identificate rispettivamente, le aree, con le particelle 1418 (di m² 65) e 1740 (di m² 23) e la porzione di manufatto, con la particella 1740 sub. 1, sub. 2 e sub. 3, così come risulta nelle planimetrie e negli atti catastali acquisiti - sono entrate nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 9 settembre 2019, avendo perduto, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» www.mit.gov.it sotto le voci «temi» - «infrastrutture» - «porti e demanio», pagina normativa.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

20A00159

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Concessione del riconoscimento di istituto scientifico all'Istituto «Cestha»

Con decreto direttoriale n. 0020855 del 24 dicembre 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'Istituto Cestha con sede a Ravenna è riconosciuto quale «Istituto scientifico».

Il testo integrale del citato decreto è disponibile nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

20A00162

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-08) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.